



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi ..... membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 14.02.2012, dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dei limiti entro cui può essere affermata la responsabilità dell'intermediario negoziatore di un vaglia cambiario, non onorato alla scadenza dal emittente e quindi protestato per mancato pagamento, per i danni sofferti dal cliente, prenditore del titolo, al quale l'importo è stato dapprima accreditato in conto e poi successivamente stornato, e ciò anche tenuto conto del fatto che l'intermediario negoziatore non ha nemmeno provveduto alla riconsegna al cliente del titolo protestato. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 18 luglio 2011, presentato tramite un legale, la società odierna ricorrente ha contestato all'intermediario resistente la violazione degli obblighi di diligenza nell'adempimento del rapporto contrattuale corrente *inter partes*. In particolare la società ha esposto di aver girato all'intermediario per l'incasso un pagherò cambiario di € 19.431,72, con scadenza 30 novembre 2010, e che tale importo, dapprima accreditato in conto, veniva in seguito stornato dall'intermediario in quanto il titolo, non onorato, era stato protestato dalla banca domiciliataria; e tutto questo senza che l'intermediario resistente abbia mai proceduto alla restituzione dell'originale dell'effetto, il quale anzi (come da comunicazione resa alla società solo dalla banca domiciliataria) risultava essere stato smarrito.

Allegando che la mancata disponibilità dell'effetto costituiva circostanza preclusiva alla possibilità di agire per il pagamento nei confronti dell'emittente, la società ha imputato al resistente la responsabilità per il danno da essa sofferto, individuato con la mancata riscossione del credito, e lo ha quindi invitato ad annullare la scrittura di addebito conseguente

al protesto (per un importo complessivo di € 19.574,20, comprensivo di spese), e altresì a porre in essere tutte le azioni per il recupero del titolo in originale.

L'intermediario ha riscontrato il reclamo rivendicando la piena correttezza e legittimità del proprio operato. Dopo aver osservato che l'effetto cambiario era stato negoziato dalla società salvo buon fine – circostanza, questa, che a suo dire, giustificava la scrittura di storno dell'importo originariamente accreditato –, l'intermediario ha respinto la richiesta di rimborso, negando la propria responsabilità per la mancata riconsegna del titolo in quanto lo smarrimento del medesimo si sarebbe verificato *“nell'ambito dei processi gestiti dalla banca domiciliataria”*.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. La ricorrente, dopo aver di nuovo esposto i fatti che hanno dato origine alla controversia nonché illustrato le ragioni che fondano in diritto la responsabilità del resistente, ha concluso chiedendo all'ABF di volere ordinare all'intermediario *“di procedere al riaccredito della somma di euro 19.574,20 sul conto della [società] oltre interessi a fa data dal 20/12/2019 (data di accredito sul C/C), eventualmente a titolo di risarcimento del danno nelle more della restituzione dell'originale dell'effetto [...], di cui essa Banca dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie ai fini del rinvenimento”*.

L'intermediario ha resistito al ricorso con controdeduzioni nelle quali ha respinto ogni addebito. In particolare l'intermediario ha negato che si possa configurare la propria responsabilità in relazione allo smarrimento del titolo, avvenuto durante il trasporto, osservando che tale evenienza costituisce di per sé un'ipotesi di esonero disciplinata dalla normativa interna (art. 1, lett A, sub. 4 delle disposizioni in materia di servizi di incasso e pagamento).

Più in generale, l'intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda della società, come sarebbe comprovato dalla stessa dichiarazione della domiciliataria, osservando altresì di trovarsi nell'impossibilità di recuperare l'effetto ormai *“al di fuori del [...suo] circuito”*. Il resistente ha fatto quindi presente che la banca domiciliataria ha fatto avere alla ricorrente copia dell'effetto al fine di consentirle l'avvio delle azioni di recupero, azioni che non sarebbero state pregiudicate tenuto conto che la cambiale in questione ha natura di effetto diretto.

Sulla base di tali considerazioni l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

La condotta posta in essere dall'intermediario non appare corretta innanzitutto là dove questi ha disposto lo storno dal conto dell'importo pure originariamente accreditato: nel caso di specie non vi è, infatti, alcuna prova della circostanza allegata dall'intermediario per giustificare tale operazione - oltretutto eseguita solo nel mese di luglio del 2011, e dunque a ben sette mesi dalla scadenza dell'effetto (il che sembra contrario a qualsiasi ordinata e corretta prassi bancaria, non essendo evidentemente pensabile che il cliente possa soggiacere indefinitivamente al rischio di storno di effetti o titoli già oggetto di accredito sul suo conto) - vale a dire del fatto che la negoziazione del titolo era stata effettuata *“salvo buon fine”*. Né siffatta natura dell'originario credito può presuntivamente trarsi dalla circostanza che il titolo era stato girato per l'incasso: l'astrattezza della dichiarazione cartolare nulla, infatti, è in grado di dire sulle caratteristiche dell'operazione ad essa sottostante, e dunque se l'intermediario, nell'accreditare immediatamente l'importo, avesse inteso assumere su di sé o meno il rischio del mancato pagamento da parte dell'emittente, un simile subbio potendo essere chiarito solo dall'analisi delle condizioni contrattuali correnti *inter partes*. Ma queste – per l'aspetto che qui interessa – non sono state versate in atti .



Quanto precede sembra assorbente per affermare la non correttezza del comportamento dell'intermediario, e dunque per accogliere la domanda della società volta ad ottenere il riaccredito della somma di € 19.574,20. D'altra parte a un esito sostanzialmente analogo si dovrebbe giungere, ad avviso del Collegio, anche ove si ponesse l'accento soprattutto sulla domanda di danni che il ricorrente lamenta di aver sofferto dall'inadempimento, da parte dell'intermediario, all'obbligo di riconsegna del titolo protestato, e identificati con l'impossibilità di agire verso l'emittente al fine di ottenere il pagamento del credito.

Gli è, infatti, che la mancata disponibilità dell'effetto certamente pregiudica le possibilità per la ricorrente di conseguire il pagamento; e ciò non foss'altro perché la mancata disponibilità dell'originale della cambiale preclude alla società la possibilità di esperire nei confronti dell'emittente per almeno tre anni (cioè sino a prescrizione dell'azione cartolare) l'azione causale nascente dal rapporto che ha dato origine all'emissione del titolo, appunto perché essa non risulta in grado di soddisfare l'onere a cui l'art. 66 della legge cambiaria subordina la possibilità di agire con l'azione causale prima che sia prescritta l'azione cartolare, onere che la norma citata individua proprio con la "restituzione" dell'originale del titolo all'emittente.

Né d'altra parte può ragionevolmente sostenersi – come si prospetta, invece, nelle controdeduzioni – che la circostanza che il titolo sia andato smarrito possa automaticamente valere ad escludere la responsabilità dell'intermediario resistente per il danno sofferto dalla società. A questo proposito deve, infatti, osservarsi che l'inadempimento all'obbligo di restituzione del titolo – obbligo che innegabilmente gravava sul resistente, appunto in quanto intermediario che aveva negoziato il titolo per conto della società – integra un'ipotesi di responsabilità *ex recepto*, dalla quale allora il resistente potrebbe esonerarsi solo attraverso la prova positiva del fatto che lo smarrimento è dipeso da circostanze del tutto estranee alla sua sfera organizzativa, e che comunque egli ha fatto anche tutto quanto necessario per minimizzare il danno derivante dalla mancata restituzione del titolo. Prova, questa, che nella specie non può dirsi invece raggiunta, atteso che, per un verso, (i) il resistente si è limitato ad allegare che lo smarrimento sarebbe dipeso esclusivamente da fatto della banca domiciliataria, ma senza offrire alcun elemento a supporto di tale allegazione, e, che, per altro verso, (ii) il resistente nemmeno ha provato di essersi attivato - come sarebbe stato invece suo preciso obbligo a maggior ragione se fosse vero l'assunto che la negoziazione era avvenuta salvo buon fine – per mantenere integre le ragioni della cliente, attraverso, ad esempio, la proposizione della procedura di ammortamento.

In conclusione, sembra dunque al Collegio che anche alla luce di tali considerazioni si possa giustificare l'accoglimento della domanda dispiiegata dalla ricorrente di riaccredito dell'importo del titolo. Naturalmente resta fermo che, equivalendo il riaccredito dell'importo a pagamento della cambiale, il resistente – oltre che eventualmente ad agire per la rivalsa contro la banca domiciliataria, ove dovesse effettivamente risultare che lo smarrimento è imputabile solo a quest'ultima - sarà anche legittimato a trattenere per sé quanto eventualmente dovesse riscuotere dall'emittente il pagherò, nei confronti del quale il resistente, quale giratario dell'effetto, resta legittimato ad agire sia in base al titolo (ove dovesse essere in futuro rinvenuto), sia comunque sulla base del decreto di ammortamento che il resistente, quale giratario, è ancora in condizione di poter richiedere.

**P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al riaccredito della somma di € 19.574,20, a far data dal 20.12.2010.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e ai ricorrenti la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI